



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

**PIANO
TERRITORIALE
METROPOLITANO
FIRENZE**

DP

Disciplina di Piano

Sindaca Metropolitana

Sara Funaro

Consigliere con delega alla Pianificazione Territoriale di Coordinamento e Protezione civile

Massimo Fratini

Responsabile direzione progetti strategici

Carlo Ferrante

Responsabile del procedimento

Davide Cardi

Ufficio di piano

Daniela Angelini, Davide Cardi, Gianni Nesi.

CONTRIBUTO TECNICO/SCIENTIFICO

Regional Design

DIDA Dipartimento di Architettura UNIFI

Giuseppe De Luca (Coordinamento Scientifico),
Carlo Pisano (Coordinamento Operativo),
Valeria Lingua, Luca Di Figlia,
Saverio Torzoni, Dario Zampini.

Tirocinanti: Elisabetta Strollo, Andreas Kazakos,
Francesco Leone, Marco Marchitello.

Sustainable Urban Projects & Research DIDA Dipartimento di Architettura UNIFI

Francesco Alberti, Giacomo Rossi.

didacommunicationlab

DIDA Dipartimento di Architettura UNIFI

Simone Spellucci, Alice Trematerra.

DISEI Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa UNIFI e ARCO

Mario Biggeri, Caterina Arciprete, Andrea Ferrannini,
Federico Martellozzo, Chiara Chimirri,
Claudio Fedi, Camilla Guasti.

INU Istituto Nazionale di Urbanistica I Sezione Toscana

Urban Center Metropolitano di Scandicci

CONTRIBUTI UFFICI INTERNI

Luca Matassoni (Vincolo Idrogeologico), Leonardo Ermini
(Protezione Civile), Jurgen Assfalg (Sviluppo Sistema
informativo).

CONSULENZE ESTERNE valutazioni ambientali

Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l.

Francesco Borchì, Gianfrancesco Colucci.

Sinergia Srls

Luca Gardone, Ilaria Scatarzi, Emanuele Montini,
Alessandra Pacciani.



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE



PIANO
TERRITORIALE
METROPOLITANO
FIRENZE

DP

Disciplina di Piano

PARTE I FINALITÀ E OBIETTIVI

6

ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

6

ART. 2 - RAPPORTI TRA PTM E PSM

6

ART. 3 - RAPPORTI TRA PTM E PUMS

7

ART. 4 - NATURA E CONTENUTI DEL PTM

7

PARTE II STATUTO DEL TERRITORIO

9

TITOLO I – GENERALITÀ

9

ART. 5 - LO STATUTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO TERRITORIALE

9

ART. 6 - STATUTO DEL TERRITORIO: INVARIANTI STRUTTURALI

9

ART. 7 - STATUTO DEL TERRITORIO: RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

10

ART. 8 - STATUTO DEL TERRITORIO: AMBITI TERRITORIALI DI INTERESSE METROPOLITANO (ATIM)

10

ART. 9 - LE ZONE OMOGENEE

10

TITOLO II STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

11

ART. 10 - STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA: DEFINIZIONE

11

ART. 11 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

11

TITOLO III - STRUTTURA ECOSISTEMICA

11

ART. 12 - STRUTTURA ECOSISTEMICA: DEFINIZIONE

11

ART. 13 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE METROPOLITANO 1 - AMBIENTALE	11
ART. 14 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE METROPOLITANO 2 - FLUVIALE	12
TITOLO IV - STRUTTURA INSEDIATIVA	13
ART. 15 - STRUTTURA INSEDIATIVA: DEFINIZIONE	13
ART. 16 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE METROPOLITANO 3 - STORICO-CULTURALE	13
ART. 17 -SERVIZI ED ATTREZZATURE DI RILIEVO SOVRA COMUNALE E METROPOLITANO	15
TITOLO V - STRUTTURA AGRO-FORESTALE	15
ART. 18 - STRUTTURA AGROFORESTALE: DEFINIZIONE	15
ART. 19 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE METROPOLITANO 4 - STORICO-AGRARIO	16
ART. 20 - AREE BOSCHIVE E FORESTALI	16
ART. 21 - AREE AGRICOLE	17
PARTI III OPERATIVITÀ DEL PIANO	20
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI	20
TITOLO I – STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	20
ART. 23 - GENERALITÀ	20
ART. 24 - STRATEGIE GENERALI	20
ART. 25 - STRATEGIE TERRITORIALI DELLE ZONE OMOGENEE	20
TITOLO II – OPERATIVITÀ DEL PIANO	21
ART. 26 - GENERALITÀ	21
ART. 27 – HUB - STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE E CENTRI DELLA MOBILITÀ	21
ART. 28 - RETE VIABILITÀ PRINCIPALE	22
ART. 29 - RETE CICLABILE	23
ART. 30 - RETE SENTIERISTICA	23
ART. 31 - DIRETTRICI RELAZIONALI DA POTENZIARE	23
ART. 32 - AMBITI DI ATTRATTIVITÀ METROPOLITANA	24
ART. 33 - PROGETTI A GESTIONE METROPOLITANA	24
ART. 34 - PIATTAFORME METROPOLITANE	24

ART. 35 - BROWNFIELDS E AREE DISMESSE	25
ART. 36 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	25
ART. 37 - PIATTAFORME FLUVIALI	26
ART. 38 - LEGATURE VERDI	27
ART. 39 - DIRETTRICI ECOLOGICHE	27
ART. 40 - ASSI STRADALI E FERROVIARI DI PRINCIPALE IMPATTO ECOLOGICO	28
ART. 41 - AREE STORICO AGRARIE	28
ART. 42 - PIANO METROPOLITANO PROTEZIONE CIVILE	28

PARTE IV ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO **29**

ART. 43 - DISPOSIZIONI IN FUNZIONE DEL COORD. DELLA PIANIFICAZ. TERR. AL PIANO VIGENTE	29
ART. 44 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI CON ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	29
ART. 45 - ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL P.T.M.	29
ART. 46 - COORDINAMENTO POLITICHE SETTORE E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZ. DELLA C. M.	29
ART. 47 - STUDI DI FATT. PROPEDEUTICI A PROG. DI PAESAGGIO AI SENSI DISCIPLINA DEL P.I.T./P.P.R.	30
ART. 48 - PEREQUAZIONE TERRITORIALE ED ACCORDI TERRITORIALI	30
ART. 49 - AREE IDONEE E NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI	30
ART. 50 - AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA	30

PARTE I FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 17 e 31 della LR 65/2014 e smi, e in riferimento all'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, approvato con DCR n. 37/2015, è lo strumento attraverso il quale la Città Metropolitana di Firenze persegue il governo delle trasformazioni avendo come finalità:
 - assicurazione dell'accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli attrattori metropolitani, rafforzando la modalità di trasporto sostenibile;
 - rigenerazione del patrimonio urbano esistente;
 - valorizzazione della rete fluviale metropolitana;
 - garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali di cui all'art. 5 della LR 65/2014;
 - tutela e valorizzazione del territorio non urbanizzato, sostenendone il carattere prevalentemente storico-agrario, riducendo il consumo di suolo, in una prospettiva di difesa dell'agricoltura e dei territori produttivi, assicurando la sicurezza del suolo e la sua difesa nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
 - salvaguardia del carattere poli-

- centrico e reticolare degli insediamenti al fine di contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi insediamenti e ottenere l'effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione alla rigenerazione dei contesti periferici e al ridisegno dei margini;
 - razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse metropolitano;
 - promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e della valorizzazione dei sistemi produttivi identitari locali;
 - tutela, valorizzazione ed incremento della rete sociologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità.
2. Il PTM trova radici e giustificazioni nello Statuto del Territorio, di cui alla Parte II della presente disciplina e, in attuazione delle finalità indicate al punto precedente, si assumono i seguenti obiettivi:
 - implementazione dell'accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto sostenibile in continuità con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);
 - garanzia dei servizi metropolitani diffusi;
 - miglioramento dell'accessibilità agli insediamenti e alla mobilità attraverso il potenziamento del-

le infrastrutture e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, con particolare riguardo al rafforzamento delle reti per la mobilità lenta giornaliera e alla valorizzazione dei circuiti turistico-fruttivi presenti nel territorio;

- valorizzazione della rete fluviale;
- razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse metropolitano.

Art. 2 - Rapporti tra PTM e PSM

1. Il PTM riconosce la dimensione territoriale e la componente strategica delle visioni del Piano Strategico Metropolitano della Città Metropolitana, approvato con DCM n. 5/2017 e i successivi aggiornamenti, definendo con maggior dettaglio quelle strategie capaci di "toccare il suolo" e in particolare:
 - traducendo la Vision 1 del PSM, Accessibilità universale, nella Strategia 1 "Implementare l'accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto sostenibile in continuità con il PUMS"; e nella Strategia 2 "Assicurare l'accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli attrattori metropolitani rafforzando la modalità di trasporto sostenibile";
 - traducendo la Vision 2 del PSM, Opportunità diffuse, nella Strategia 3 "Garantire servizi

metropolitani diffusi”, e nella Strategia 4 “Rigenerare il patrimonio urbano esistente”;

- traducendo la Vision 3 del PSM, Accessibilità universale, nella Strategia 5 “Valorizzazione della rete fluviale metropolitana”, e nella Strategia 6 “Favorire la fruizione sostenibile dei paesaggi metropolitani e la tutela attiva dei sistemi ecologici”.

2. L'aggiornamento annuale del PSM non genera varianti al PTM, a meno che non ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 45.

Art. 3 - Rapporti tra PTM e PUMS

1. Il PTM riconosce la dimensione e le caratteristiche delle scelte infrastrutturali e le relative opzioni strategiche contenute nel PUMS e le fa proprie.
2. In conformità con i contenuti del PUMS il PTM assume l'accessibilità dei centri abitati, dei servizi metropolitani e degli ambiti produttivi come criterio fondante per assicurare la sostenibilità sociale, ambientale ed economica dei territori e degli insediamenti.
3. Per migliorare l'accessibilità metropolitana, le strategie e le disposizioni strutturali del PTM sono definite in armonia con i seguenti obiettivi stabiliti dal PUMS:
 - a. Completamento della rete tranviaria fiorentina con estensione verso i Comuni di cintura;
 - b. Progetti di corridoio per l'accessibilità universale multimodale alle stazioni, fermate ed autostazioni della rete portante Metropolitana di trasporto pubblico esistenti e di progetto;
 - c. Creazione di un sistema di parcheggi di interscambio, fondato su una gerarchizzazione che distingue gli impianti di rango metropolitano facilmente accessibili dalla viabilità prin-

cipale extraurbana da quelli di prossimità;

d. Realizzazione di un sistema gerarchicamente strutturato di Centri di Mobilità che configurano Hub multimodali a supporto della concezione della Mobilità come servizio flessibile e pianificabile dagli utenti (MaaS). Gli Hub potranno essere realizzati in corrispondenza di nodi esistenti o di progetto, laddove specifiche condizioni o opportunità lo richiedano. Negli Hub è prevista la presenza di attività e servizi finalizzati a far percepire i tempi di attesa legati all'interscambio come un'opportunità, piuttosto che un costo;

e. Individuazione della rete ciclabile portante della Città Metropolitana e delle sue tratte urbane per promuovere un ruolo proattivo da parte dei Comuni nella sua realizzazione;

f. Assegnazione di priorità agli interventi di adeguamento e nuova realizzazione di viabilità finalizzati a ridurre l'incidentalità e la popolazione direttamente esposta alle fonti inquinanti, a migliorare l'accessibilità a poli attrattori di rango metropolitano e a fluidificare la marcia dei mezzi di trasporto pubblico.

4. Per tutto ciò che concerne le infrastrutture della mobilità sul territorio non direttamente trattate dal PTM permangono validi i contenuti e la disciplina del PUMS, ai quali si rinvia.

Art. 4 - Natura e contenuti del PTM

1. Il PTM costituisce lo strumento di pianificazione territoriale e lo strumento di programmazione, anche socio economica, della Città Metropolitana di Firenze.
2. Il PTM recepisce i contenuti del Piano di Indirizzo Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR).

3. Il PTM è composto dai seguenti documenti:

- Guida al Piano

- Quadro Conoscitivo

- QC R Relazione Generale
- QC A1 Atlante analisi socio-economica e funzionamenti territoriali
- QC A2 Atlante delle strategie locali
- QC A3 Atlante delle aree dismesse e spazi opportunità
- QC A4 Atlante della rete della mobilità ferroviaria
- QC A5 Atlante degli ambiti di attrattività metropolitana
- QC C1 Carta del Mosaico delle strategie locali
- QC C2a Carta della Rete della mobilità lenta – percorsi ciclabili
- QC C2b Carta della Rete della mobilità lenta – sentieristica
- QC C3 Carta dei Brownfields e aree dismesse
- QC C4 Carta della Rete della mobilità ferroviaria
- QC C5 Carta degli Ambiti di attrattività metropolitana
- QC C6 Carta della Mappa acustica
- QC C7 Carta della Rete fognaria
- QC C8 Rete acquedottistica
- QC C9 Carta della Rete ecologica
- QC C10 Carta del Vincolo idrogeologico

- Statuto del Territorio

- ST R Relazione Statuto del territorio
- ST ATIM 1 Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 1 Ambientale

- ST ATIM 2 Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 2 Fluviale
- ST ATIM 3 Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 3 Storico-culturale
- ST ATIM 4 Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 4 Storico-agraia
- ST ZO Zone omogenee
- ST C1 Carta zone omogenee
- ST C2 Carta Statuto – Patrimonio Territoriale
- ST C3.1 Carta Statuto - Invariante strutturale 1 Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
- ST C3.2 Carta Statuto - Invariante strutturale 2 Caratteri ecosistemici del paesaggio
- ST C3.3 Carta Statuto - Invariante strutturale 3 Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali
- ST C3.4 Carta Statuto - Invariante strutturale 4 Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali
- ST C4 Carta Statuto - ATIM
- ST C5 Carta Statuto - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico e Beni architettonici e archeologici tutelati
- QP SM3 Schede meta progettuali – Stazioni metropolitane
- QP SM4 Schede meta progettuali – Rete sentieristica metropolitana
- QP SM5 Schede meta progettuali – aree storico-agraie
- QP C1 Carta delle Strategie
- La presente Disciplina di Piano
- Quadro valutativo
- VAS - Sintesi non tecnica
- VAS – Rapporto Ambientale

4. A tal fine il PTM:

- a)** individua l'articolazione del territorio metropolitano nelle zone omogenee di cui al successivo art.9;
- b)** definisce le Invarianti Strutturali di cui al successivo art. 6;
- c)** definisce gli Ambiti Territoriali di Interesse Metropolitano di cui al successivo art. 8;
- d)** promuove la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale mediante tavoli di coordinamento di area vasta per ciascuna zona omogenea con specifici protocolli di intesa;
- e)** contiene le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR).

5. Il PTM è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della Città Metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

Quadro propositivo – Strategie dello sviluppo sostenibile e operatività del Piano

- QP R Relazione
- QP SP Strategie di Piano – Strategie generali e per zone omogenee
- QP SM1 Schede meta progettuali – Piattaforme metropolitane
- QP SM2 Schede meta progettuali – Piattaforme fluviali

PARTE II

STATUTO DEL TERRITORIO

Titolo I – Generalità

Art. 5 - Lo Statuto del territorio – Patrimonio territoriale

1. La definizione dello Statuto del territorio consiste nell'atto di riconoscimento degli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale identitario della comunità locale, le invarianti strutturali e le regole finalizzate alla tutela, salvaguardia, riproduzione e trasformazione degli elementi stessi. Fanno parte dello Statuto la Struttura idrogeomorfologica, la Struttura ecosistemica, la Struttura insediativa, e la Struttura agro forestale, di cui al comma 2; nonché le Invarianti Strutturali, di cui all'art. 6; la Ricognizione dei Beni paesaggistici, di cui all'art. 7; nonché gli Ambiti Territoriali di Interesse Metropolitano, di cui all'art. 8.
2. Il patrimonio territoriale rappresenta bene comune costitutivo dell'identità collettiva metropolitana e risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. Il patrimonio territoriale è rappresentato nella "Carta dello Statuto-Patrimonio ST C2" che identifica:
 - la Struttura idrogeomorfologica
 - corsi d'acqua
 - aree umide
 - la Struttura ecosistemica
 - legature verdi
 - la Struttura insediativa
 - edificato al 1900

- viabilità storica
- servizi di rilievo sovralocale e metropolitano
- insediamenti produttivi
- Rete della mobilità:
- Autostrade e Strade Statali
- Strade Regionali
- Strade Provinciali
- rete ferroviaria
- viabilità ciclabile
- rete sentieristica
- stazioni ferroviarie
- centri della mobilità

- la Struttura agro forestale

- boschi
- colture identitarie: oliveti, vigneti, castagneti da frutto.

3. La salvaguardia delle risorse e dei beni territoriali ed ambientali di cui all'art. 3 della LR 65/2014, quali elementi costitutivi del patrimonio territoriale, è ulteriormente definita e perseguita attraverso il rispetto e la coerente attuazione delle scelte statutarie e strategiche di questo Piano Territoriale secondo la loro diversa specifica rilevanza.
4. Al fine di conservare un equilibrio corrispondente alle scelte statutarie, le decisioni concernenti ogni risorsa e bene debbono valutare il complesso delle finalità a cui essi sono destinati, nonché le conseguenze in ordine alle altre risorse e agli altri beni. Le prestazioni minime e i livelli di qualità sono quelli risultanti dall'osservanza e dall'attuazione delle disposizioni del presente

Piano Territoriale.

5. Di seguito la disciplina è articolata per Strutture (idrogeomorfologica, ecosistemica, insediativa, storico-agraria), all'interno delle quali vengono individuati il patrimonio territoriale e gli Ambiti Territoriali di Interesse Metropolitano (ATIM).

Art. 6 - Statuto del territorio: invarianti strutturali

1. Il PTM persegue l'insieme degli obiettivi generali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 della Disciplina del PIT/PPR.
2. Nella definizione delle invarianti strutturali del patrimonio territoriale metropolitano, il PTM assume la descrizione degli aspetti strutturali, dei valori e delle criticità, l'indicazione degli obiettivi e le indicazioni per le azioni contenute nell'abaco delle invarianti del PIT/PPR.
3. In conformità con il PIT/PPR, il PTM assume le seguenti invarianti strutturali:
 - Invariante I: "i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" definita dall'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio, di cui alla tavola ST C3.1- Carta Statuto-Invarianti;
 - Invariante II: "i caratteri ecosi-

stemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici, di cui alla tavola ST C3.2 - Carta Statuto-Invarianti;

- Invariante III: “il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio, di cui alla tavola ST C3.3 - Carta Statuto-Invarianti;

- Invariante IV: “i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme che strutturano i sistemi agroambientali, di cui alla tavola ST C3.4 - Carta Statuto-Invarianti.

4. Per un maggior approfondimento delle invarianti strutturali si rimanda alla Relazione dello Statuto del Territorio denominata STR.

Art. 7 – Statuto del Territorio: ricognizione dei Beni paesaggistici

1. Il PTM recepisce le disposizioni della Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR ed in particolare quanto disposto alla lettera b) comma 5 dell’art.91 della LRT 65/2014.
L’elaborato cartografico statutario denominato ST C2 – Carta del Patrimonio riporta anche gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” di cui all’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
2. Gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge sono disciplinati dall’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici” del PIT/PPR. Il PTM dà atto che i beni paesaggistici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs.42/2004 ricadenti nel terri-

torio della Città Metropolitana di Firenze, riconosciuti dal PIT/PPR e conseguentemente dal PTM, sono quelli a tal fine elencati all’appendice “A - Ricognizione dei Beni paesaggistici formalmente riconosciuti dal PIT/PPR” della Relazione dello Statuto del Territorio denominata STR.

Art. 8 - Statuto del territorio: Ambiti Territoriali di Interesse Metropolitano (ATIM)

1. Il PTM, ai sensi della lettera d) del comma 5 dell’art. 91 della LR 65/2014, specifica, nello Statuto del territorio, i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale, individuando gli Ambiti Territoriali di Interesse Metropolitano (ATIM).
2. Gli ATIM hanno caratteristiche, valori, criticità e obiettivi derivanti dalle Invarianti Strutturali di cui all’art. 6 e come meglio specificati nei successivi articoli 13, 14, 16 e 19 relativi ai singoli ATIM.
3. Gli ATIM individuano gli interessi del territorio metropolitano e sono definiti dagli art. 13, 14, 16 e 19. Essi rappresentano i caratteri distintivi fondamentali delle zone omogenee, meritevoli di essere conservati o ripristinati per il loro particolare valore. Tali caratteri sono: la consistenza, la forma e le specificità degli elementi territoriali, presi singolarmente o considerati nei loro rapporti reciproci, oppure specifiche funzioni e modalità di impiego, come la possibilità di fruizione collettiva, un determinato livello di servizio, uno standard di qualità.
4. Gli ATIM sono salvaguardati dal PTM con la definizione di indirizzi, obiettivi e misure di promozione di iniziative, interventi e forme di gestione adeguate.

5. All’interno di ciascuna zona omogenea sono individuati:
 - ATIM 1 ambientale, di cui al successivo art.13;
 - ATIM 2 fluviale, di cui al successivo art. 14;
 - ATIM 3 storico culturale, di cui al successivo art. 16;
 - ATIM 4 storico agrario, di cui al successivo art. 19.
6. Gli ATIM sono identificati con specifico simbolo grafico nella “Carta dello Statuto-ATIM - ST C4” e sono descritte nella “Relazione dello Statuto del Territorio - ST R”, oltre che nei documenti “ST-ATIM”.

Art. 9 - Le zone omogenee

1. L’articolazione delle “zone omogenee” del PTM si basa sulla previgente suddivisione territoriale del PTCP.
 - Le sette “zone omogenee”, definite nell’elaborato “ST ZO” dello Statuto del Territorio, sono le seguenti:
 - Valdarno Fiorentino Z.O. 1 - comprende i territori dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno.
 - Area Fiorentina Z.O. 2 - comprende i territori dei comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.
 - Mugello e Romagna Toscana Z.O. 3 - comprende i territori del sottosistema del Mugello, formato dai Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia San Piero, Vaglia e Vicchio, e del sottosistema della Romagna Toscana, formato dai Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio.
 - Val di Sieve Z.O. 4 compren-

de i territori dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, Londa e San Golenzo.

- Valdarno Empolese Z.O. 5 - comprende i territori dei comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio.
 - Chianti Fiorentino Z.O. 6 - comprende i territori dei comuni di Barberino Tavarnelle, Greve, Impruneta, San Cascia - no Val di Pesa.
 - Val d'Elsa Z.O.7 - comprende i territori dei comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli.
2. La Città Metropolitana promuove la pianificazione intercomunale ai sensi degli artt. 91 bis e 94 della LR 65/2014, anche attraverso tavoli di coordinamento di area vasta istituiti, con riferimento per ciascuna zona omogenea, attraverso appositi protocolli d'intesa.
 3. Per ciascuna zona omogenea nel documento "ST - ZO" è definita una Scheda che contiene:
 - la Struttura territoriale profonda;
 - le analisi Sociologiche;
 - gli ATIM.

Titolo II Struttura idrogeomorfologica

Art. 10 - Struttura idrogeomorfologica: definizione

1. I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi. La forte geodiversità e

articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali.

2. Fanno parte della struttura idro-geomorfologica i corsi d'acqua, le aree umide e le aree a rischio idrogeologico. I corsi d'acqua e le aree umide sono rappresentati a titolo ricognitivo nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".

Art. 11 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Forestale della Toscana.
2. A fini meramente ricognitivi, le aree tutelate ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 sono individuate nell'elaborato "Carta del Vincolo Idrogeologico - QC - C10" del quadro conoscitivo, ricognizione non applicabile alle aree di bosco che devono essere definite di volta in volta sulla base di quanto disposto dalla Legge Forestale e dal relativo Regolamento Forestale.
3. Nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Firenze, ai fini del vincolo idrogeologico, il PTM recepisce quanto disposto dal "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" della Città Metropolitana di Firenze.

Titolo III - Struttura ecosistemica

Art. 12 - Struttura Ecosistemica: definizione

1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi. Questi caratteri definiscono nel loro

insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.

2. Fanno parte della struttura ecosistemica:
 - l'*Ambito Territoriale di Interesse Metropolitan 1 Ambientale, Ambito Territoriale di Interesse Metropolitan 2 Fluviale*, rappresentati nella "Carta dello Statuto-ATIM - ST C4";
 - le legature verdi, rappresentate nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".

Art. 13 - Ambito Territoriale di Interesse Metropolitan 1 - Ambientale

1. Si definisce *Ambito Territoriale di Interesse Metropolitan (ATIM) 1 ambientale*, l'ambito del territorio rurale caratterizzato da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.
2. L'ATIM 1 Ambientale fa riferimento, in via prioritaria, all'Invariante II: "i caratteri ecosistemici del paesaggio" di cui all'art. 6, e ai suoi morfotipi.
3. Le aree di cui al comma 1, da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette, sono individuate prioritariamente con apposito simbolo grafico nella "Carta dello Statuto- ATIM- ST C4" e sono descritte nel documento dello Statuto del Territorio "ATIM 1 Ambientale - ST A1".

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri dell'ATIM descritta al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito nel par. 2.1 del Titolo II della "Relazione Statuto del Territorio - ST R" ed attenendosi ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:
- a)** esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi d'acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
 - b)** definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme e curve di livello);
 - c)** esistenza di limiti amministrativi o catastali.
5. Negli ambiti territoriali di cui ai commi precedenti, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale:
- a)** consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente comma 1;
 - b)** dispongono affinché gli edifici esistenti aventi un'utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possano essere ampliati, salvo la loro ristrutturazione al solo fine di garantire un adeguamento funzionale;
 - c)** disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano in conformità all'art. 17.

Art. 14 - Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 2 - Fluviale

1. Si definiscono *Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano (ATIM) 2 Fluviale* le aree fluviali di

estensione e rilevanza sovra-comunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di importanza primaria per il territorio della Città Metropolitana.

2. *L'ATIM 2 Fluviale* fa riferimento, in via prioritaria, all'Invariante II: "i caratteri ecosistemici del paesaggio" di cui all'art. 6, e ai suoi morfotipi.
3. Le aree fluviali costituiscono elementi essenziali per la migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche e rappresentano anche, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, aree di collegamento funzionale con il sistema delle aree protette e con la rete ecologica, nonché con l'ATIM ambientale.
4. Le aree fluviali sono rappresentate nella "Carta dello Statuto-ATIM - ST C4" e sono descritte nel documento dello Statuto del Territorio "Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 2 Fluviale - ST I2".
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale:
- tutelano i corsi d'acqua, i laghi e le aree fluviali, e a tal fine possono consentire, se realizzata in modo compatibile, l'installazione di attrezzature per la sosta e per il ristoro, di strumentazione scientifica, di apparecchiature per la raccolta di piccoli rifiuti, e la localizzazione di sentieristica pedonale e ciclabile con relativa segnaletica;
 - sottopongono a disciplina le attività e le competizioni sportive, la balneazione, l'equitazione, la pesca ed ogni altra attività ricreativa;
 - dispongono incentivi volti al re-

cupero da ogni forma di degrado e di bruttura, alla realizzazione di nuove piantagioni di alberi e arbusti propri dell'ambiente fluviale, al consolidamento, ove necessario, delle ripe e delle arginature mediante materiali compatibili e non impattanti con il contesto fluviale.

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale si attengono alle indicazioni di cui ai par. 2.2 e 2.3 del Titolo II "Relazione Statuto del Territorio - ST R"; detti strumenti, sulla base di studi più dettagliati, possono precisare i perimetri dell'ATIM 2 Fluviale od individuarne nuove, in contiguità ai seguenti criteri, da applicarsi nell'ordine sotto-rappresentato:

- a)** esistenza di limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata;

- b)** definizioni e limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello).

7. Sono consentiti:

- a)** i servizi e le attrezzature di cui all'art. 17 se risultano compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;

- b)** interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;

- c)** interventi ad usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto-elencati:

- mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica (legature verdi);

- impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favo-

rendo il recupero dei tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;

- tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli ambiti fluviali, come le aree limitrofe ai laghi e nelle aree umide, in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT/PPR;

- ampliamento della possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi indicati.

8. All'interno del perimetro dell'Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 2 Fluviale, limitatamente alle porzioni o fasce interessate, valgono:

- la disciplina paesaggistica del PIT/PPR;

- i piani di assetto idrogeologico;

- i contratti di fiume.

9. Gli strumenti della programmazione metropolitana incentivano gli interventi finalizzati:

- al recupero della naturalità della fascia ripariale;
- alla conservazione ed eventualmente al ripristino degli ecosistemi fluviali per la presenza di biodiversità e per la loro funzione ecologica;
- alla rilocalizzazione delle attività incompatibili;
- alla promozione dell'integrazione di politiche tradizionali di protezione dal rischio idraulico con politiche di gestione delle risorse naturali;
- alla conservazione ed alla valorizzazione delle zone umide di notevole importanza naturalistica o connotate dalla presenza di biodiversità;
- alla garanzia dell'efficacia della rete scolante, anche mediante la conservazione o il ripristino di un'ordinata maglia agraria;
- alla valorizzazione dei siti

naturali di pregio, dei manufatti degli insediamenti storici, al recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione dei manufatti del sistema insediativo rurale;

- alla riqualificazione degli ambienti urbani, in particolare attraverso il recupero dell'integrazione originaria con l'ambiente naturale, cui restituire valore e ruolo all'interno delle comunità locali.

10. Il PTM all'interno del sistema idrografico ha definito due componenti in merito alla tematica fluviale:

a una statutaria, definita *Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 2 fluviale* di cui al presente articolo;

b una strategica, disciplinata dall'art. 37 e dall'elaborato del Quadro Propositivo "Schede Metaprogettuali Piattaforme Fluviali- QP SM2".

Titolo IV - Struttura insediativa

Art. 15 - Struttura insediativa: definizione

1. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli in-

sediativi centro-periferici. L'elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio metropolitano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni.

2. Fanno parte della struttura insediativa:

- l'ATIM 3 Storico-culturale, rappresentata nella "Carta dello Statuto-ATIM - ST C3";

- l'edificato al 1900, gli insediamenti produttivi, le zone di interesse archeologico, i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano, la rete viaria principale, la rete ferroviaria, la viabilità ciclabile, la viabilità storica, rappresentati nella Carta dello Statuto-Patrimonio.

Art. 16 - Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 3 - Storico-culturale

1. Costituiscono Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano (ATIM) 3 Storico-culturale le parti di territorio metropolitano che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza.

A tal fine sono da considerarsi ATIM 3 Storico-culturale, le realtà di valenza ambientale per interesse naturalistico, storico, pa-

- esistico e culturale, come meglio articolate al comma 7.
2. *L'ATIM 3 Storico-culturale* fa riferimento, in via prioritaria, all'Invariante III: "il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali", di cui all'art. 6 della presente disciplina, e ai suoi morfotipi, ed è definita al fine di dare indirizzo agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale anche in merito alla perimetrazione dei centri e nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza ai sensi dell'art. 66 della LR 65/2014.
 3. Tali aree sono individuate con uno specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto-ATIM e sono descritte nel par. 3.2.15 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio - ST R" e nell'elaborato dello Statuto del Territorio "Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 3 Storico-culturale - ST I3".
 - a) Gli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono precisare, previo espletamento di analisi più approfondite, i perimetri delle aree di cui al comma 1 in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza: esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi d'acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
 - b) definizione dei limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniformi, curve di livello).
 4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale:
 - a) consentono trasformazioni urbanistiche, nuove costruzioni o ampliamenti solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente comma 1 e nel rispetto dei principi contenuti nei seguenti commi 6 e 7, laddove sia dimostrato che l'intervento non sia possibile al di fuori del perimetro dell'ATIM 3 storico-culturale;
 - b) dispongono affinché gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possano essere ampliati, salvo la loro ristrutturazione al solo fine di garantire un adeguamento funzionale;
 - c) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano in conformità all'art. 17.
 5. Le trasformazioni urbanistiche, le nuove costruzioni o gli ampliamenti di cui alla lettera a) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta negli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale, devono:
 - evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
 - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
 - limitare l'interessamento di zone sommitali, evitare la chiusura di varchi ineditati e di visuali aperte;
 - consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa.
 6. Gli Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale, in particolare, disciplinano le singole categorie dell'ATIM 3 storico culturale sottoelencate, seguendo i relativi principi:
 - nelle zone *paesistico-panoramiche*, costituite da fasce di crinale aperte alle visuali degli opposti versanti, gli eventuali impianti di uso pubblico (ripetitori televisivi, telecomunicazioni, trasporto energia, controllo incendi, ecc.) ed impianti sportivi devono essere collocati nelle posizioni di minor danno paesistico e di minore esposizione alle visuali panoramiche, grazie anche ad opportune opere di protezione;
 - nelle *aree di rispetto intorno ai monumenti storico* – artistici, tutelare sia il monumento che il quadro ambientale circostante entro limiti di spazio da determinare caso per caso. La fascia di protezione varia di ampiezza secondo situazioni locali, ma deve assicurare l'inserimento armonico del monumento protetto nel quadro ambientale;
 - nei *monumenti storico-agrari*, al fine di assicurare la conservazione di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, il recupero ed il restauro di opere deteriorate per motivi naturali (frane, ruscamenti, ecc.) e per incuria o interventi anomali, sono ammesse le opere di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali;
 - nei *giardini e parchi storici*, attenersi alle norme per la manutenzione, la conservazione, il recupero e il ripristino;
 - nelle *aree adiacenti ai centri storici minori e/o agli insediamenti di antico impianto* in zone collinari e panoramiche, salvaguardare un equilibrato rapporto tra centro, campagna e le aree di

periferia urbana.

7. Le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'*Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 3 Storico-culturale* sono aree non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti secondo quanto disposto dall'art. 49 della presente Disciplina.

Art. 17 - Servizi ed attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano

1. Sono considerati di rilievo sovra comunale le infrastrutture, i servizi, le attrezzature e le attività di interesse pubblico che incidono sull'assetto del territorio metropolitano, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o relazionale. In particolare, sono di rilievo sovracomunale:
 - a) le scuole medie superiori e di formazione professionale;
 - b) le attrezzature per l'istruzione universitaria e per le specializzazioni post-laurea;
 - c) le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
 - d) i complessi sportivi e ricreativi urbani, per manifestazioni a grande concorso di pubblico;
 - e) le attrezzature e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli impianti di depurazione, le centrali per la produzione di energia e gli impianti di trasformazione;
 - f) le carceri;
 - g) le sedi principali di enti pubblici sovracomunali e le sedi istituzionali;
 - h) le attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza non di livello comunale;
 - i) le attrezzature culturali e i sistemi museali ed ecomuseali, le attrezzature per l'associazionismo ed il tempo libero, che inte-

ressano più di un comune;

- l) i parcheggi pubblici scambiatori e le altre infrastrutture per la mobilità di interesse metropolitano (nodi di scambio intermodale persone e merci);
 - m) i parchi territoriali;
 - n) i servizi e le attrezzature tecnologiche di rilievo sovra comunale;
2. Le aree destinate ai servizi ed attrezzature di rilievo sovra comunale e metropolitano esistenti e di progetto sono individuate con apposita simbologia nella "Carta dello Statuto-Patrimonio."
3. La "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2" contiene l'indicazione, a scopo ricognitivo, di ulteriori strutture e servizi che, soddisfacendo anche un interesse pubblico, hanno titolarità o gestione privata o finalità produttive, come le strutture della formazione, di alta specializzazione o sportive.
4. La Città Metropolitana aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo dei servizi ed attrezzature di livello sovra comunale e metropolitano. I Comuni possono precisare i perimetri sulla base di informazioni di maggior dettaglio.
5. Il potenziamento e la nuova localizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano sono ammessi a condizione che:
 - a) sia assicurato un elevato livello di accessibilità mediante il trasporto pubblico locale (TPL), attraverso la verifica delle caratteristiche delle reti infrastrutturali esistenti, programmate o eventualmente da realizzare contestualmente all'intervento;
 - b) siano previste misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale e paesaggistico, ivi compresi gli impatti percettivi, nonché sul sistema ambientale, e siano stabilite misure di compensazione per gli impatti non mitigabili;

c) sia definita adeguata dotazione di spazi verdi, di parcheggi e di strutture di servizio in relazione al numero di utenti programmato. La Città Metropolitana propone iniziative di coordinamento finalizzate ad una pianificazione di verde urbano e parchi all'interno degli insediamenti al fine di ridurre l'effetto di isola di calore, determinando al contempo una trasformazione dell'immagine urbana.

6. Per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti si rimanda all'art. 49 della presente Disciplina.

Titolo V - Struttura agro-forestale

Art. 18 - Struttura agroforestale: definizione

1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo, la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate, un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.
2. Fanno parte della struttura agro-forestale:
 - i boschi (con carattere ricognitivo) e le colture identitarie (oliveti, vigneti e castagneti) e sono rappresentate nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2".
 - l'*Ambito Territoriale Interesse Metropolitano 4 - Storico-agrario* rappresentata nella "Carta dello Statuto-ATIM - ST C4".

Art. 19 - Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano 4 - Storico-agrario

1. Costituiscono Ambito Territoriale di Interesse Metropolitano (ATIM) 4 Storico-agrario le parti rappresentate dal territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene per la collettività;
2. L'ATIM 4 Storico-agrario fa riferimento, in via prioritaria, all'Invariante IV: "i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", di cui all'art. 6, e ai suoi morfotipi.
3. Tali parti di territorio sono individuate con uno specifico simbolo grafico nella "Carta dello Statuto-ATIM - ST C3" e sono descritte nel par. 3.2.15 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio - ST R" e nell'elaborato dello Statuto del Territorio "ST ATIM 4".
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri dell'ATIM storico-agrario in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:
 - a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi d'acqua, canali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono altresì individuare, tenendo conto di quanto stabilito nel par. 3.2.15 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio - ST R", ulteriori forme di tutela e di valorizzazione delle caratteristiche di cui al precedente comma 1.

6. Gli ATIM storico-agrari necessitano di politiche ed azioni coordinate e finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche di cui al comma 1, nonché di azioni speciali di programmazione e di intervento, in coordinamento con altre politiche di settore (biodiversità, faunistico-venatorie, parchi, rete ecologica).
7. Le politiche e le azioni di cui al precedente comma devono:
 - a) prevedere una ricognizione completa delle risorse territoriali e ambientali presenti nell'ambito, con particolare riguardo alle risorse agro-ambientali.
 - b) determinare gli interventi necessari per raggiungere le finalità del PTM;
 - c) definire, oltre a quanto indicato nel presente articolo, eventuali ulteriori indirizzi, criteri e parametri per:
 - la valutazione dei programmi aziendali;
 - l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario, per la tutela e la valorizzazione ambientale;
 - l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da correlare al recupero degli edifici, comportante cessazione di destinazione agricola;
 - d) assicurare la tutela degli insediamenti, della viabilità fondativa, delle componenti agro-forestali, degli oliveti terrazzati residui e il recupero dei vecchi coltivi di castagneto da frutto.
8. Le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'ATIM 4 Storico-agrario sono caratterizzate in via straordinaria da una connotazione sia statutaria in quanto caposaldo del territorio rurale metropolitano, sia strategica per quanto disciplinato al comma successivo.
9. Per ciascuna area, in relazione alla tipologia di fragilità individuata, sono descritti i caratteri

specifici, gli obiettivi da conseguire e le principali azioni da assicurare nell'elaborato del Quadro Propositivo "Schede Metaprogettuali Aree storico agrarie - QP SM5".

Art. 20 - Aree boschive e forestali

1. Le aree boschive e forestali sono le parti di territorio che presentano le caratteristiche previste dalla Legge forestale della Toscana e relativo Regolamento; esse sono rappresentate nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2" a mero titolo ricognitivo.
2. Le aree boschive individuate come funzionali alla difesa idrogeologica e in condizioni fisico-ambientali peculiari, ovvero come "boschi in situazioni speciali" ai sensi dell'art.52 della L.R.n.39/2000, potranno essere oggetto di particolari norme di tutela, privilegiando tecniche selvicolturali non intensive per estensione, forma di governo e trattamento.
3. Per la trasformazione delle aree boscate oggetto di forestazione o rinaturalizzazione, ove consentita, si raccomanda il recupero dei paesaggi storici agrari e pastorali preesistenti all'abbandono, anche in termini di sistemazioni idrauliche agrarie (terrazzamenti e drenaggi) e colture praticate, in ogni caso, garantendo un miglioramento significativo delle condizioni di sostenibilità idro-geologica. Le variazioni colturali nelle aree con criticità idrogeologiche riconosciute dovranno tenere conto delle situazioni specifiche locali, garantendo il non aggravio delle condizioni esistenti in termini di smaltimento delle acque di ruscellamento. A tale proposito, le variazioni colturali nelle aree critiche non dovranno comportare la riduzione dei tempi di corrivazione delle acque meteorici-

che e impedire il loro scorrimento incontrollato sul suolo.

Art. 21 - Aree Agricole

1. Le aree agricole sono individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e dei parametri indicati al punto 1 del par. 3.2.4 del Titolo III della "Relazione Statuto del Territorio-ST R". Si precisa che sono da comprendere nelle aree agricole:

- i nuclei rurali;
- le aree ad elevato grado di naturalità;
- le ulteriori aree non urbanizzate che non ospitano funzioni agricole, quali ad esempio le aree pertinenziali (resedi, giardini, ecc.) ad uso esclusivo di fabbricati purché accatastate unitariamente a questi.

Qualora si intendano adottare criteri di densità abitativa e/o funzionale per la definizione delle varie tipologie di aree, tali criteri devono essere riferiti a esplicite superfici minime di analisi territoriale sub-comunale (maglia regolare o altra tipologia), in modo tale da consentire il tracciamento univoco dei loro confini.

2. Nelle aree agricole gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale e i piani e programmi di settore dei Comuni si conformano alle seguenti disposizioni in merito alle sottoelencate attività.

a) Trasformazioni e ristrutturazioni fondiarie

E' opportuno che gli strumenti territoriali e urbanistici dei Comuni assicurino che il Programma aziendale, oltre a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente in materia, risponda ai seguenti requisiti:

- la ristrutturazione richiesta sia funzionale all'adeguamento delle imprese agli orientamenti programmatici comunitari e locali ed al complessivo assetto del sistema economico in cui esse operano;
- gli effetti ambientali delle nuove opere siano sostenibili sotto il profilo paesistico, idrologico e della difesa del suolo e in relazione al carattere delle diverse zone agrarie;
- nell'ambito delle aree periurbane, in eventuali porzioni di terreno funzionalmente non idonee per attività aziendali agrarie, se organizzate ad attività orticole non professionali, non dovranno in alcun modo essere realizzati manufatti di varia natura per il ricovero degli attrezzi se non inseriti secondo un disegno unitario.

b) Sistemazioni del suolo agrario

È opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale disponga- no affinché:

- nelle zone collinari investite dal vigneto specializzato sia salvaguardata la presenza delle fasce terrazzate residue;
- sia rivolta un'estrema cura alla salvaguardia e manutenzione costante delle fasce terrazzate che si stringono attorno ai centri storici;
- sia rivolta un'attenzione specifica alla salvaguardia dei paesaggi dell'olivicoltura tradizionale, conservandone i terrazzamenti residui.

c) L'insediamento sparso: dimore e rustici

Si raccomanda agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale di:

- dettare regole dettagliate per la conservazione, il recupero e le trasformazioni degli insediamenti rurali ed ex rurali, anche se non di particolare valore architettonico, al fine di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio storico agrario;
- finalizzare gli interventi che riguardano il patrimonio edilizio rurale esistente a rimediare a situazioni degradate, a ripristinare opere in disuso, ad eliminare superfetazioni antietetiche e anomale realizzate in passato;
- dettare prescrizioni volte a potenziare la vegetazione di decoro con uso di specie arboree locali;
- disciplinare gli interventi sugli edifici realizzati in epoca recente e privi di legami stilistici con l'ambiente tradizionale, in modo che non si introducano ulteriori contrasti con i modelli costruttivi dominanti nella zona;
- prevedere, nel caso di interventi, il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le finestre e le imposte, le porte di accesso, i tetti con le coperture e le rocche dei camini, le torri colombaie, i pozzi, i forni esterni, le recinzioni e i cancelli, ecc.

d) Le nuove costruzioni rurali

Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita nel rispetto della Legge Regionale del Governo del Territorio e relativo Regolamento di attuazione. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dispongono affinché:

- le nuove costruzioni rurali siano coerenti con i principi insediativi e con i canoni estetici e funzionali della tradizione locale, senza escludere con ciò l'introduzione di elementi nuovi purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale dominante;
- siano prioritariamente utilizzate le posizioni riparate e non dominanti, in conformità al criterio secondo cui ogni nuovo corpo edilizio trovi collocazione a contatto o vicino a nuclei edilizi e ai corpi già esistenti, salvo i casi di impianti idrici, depositi di gas, ricoveri, ecc., per cui deve comunque imporsi una posizione protetta dalle visuali, anche attraverso la creazione di barriere verdi;
- la costruzione di piscine, di parcheggi, di campi da tennis et similia, non comporti danni al panorama e sia, di norma, legata allo sviluppo di attività agrituristiche;
- tali interventi siano sottoposti ad un'attenta verifica di compatibilità ambientale e paesistica, prevedendo in ogni caso adeguate fasce di verde a protezione

delle visuali panoramiche;

- siano impediti eccessivi sbancamenti di terreno, piazzali in cemento e in asfalto o comunque superfici impermeabilizzate.

Si propone agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale di assoggettare le serre a particolare disciplina, vietandole, di norma, nell'*ATIM 3-storico culturale*.

Sono da vietare le baracche, le capanne, gli ovili, i pollai, ecc. sparsi sui campi, specie se costruiti con materiale di rimedio o precario, quali assi, lastre di plastica e di metallo. Per i criteri dimensionali relativi al patrimonio edilizio a destinazione agricola si rimanda al punto 2 del par. 3.2.4 della "Relazione Statuto del Territorio ST-R".

e) L'insediamento accentrato nel paesaggio rurale: borghi villaggi e casali

E' opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dispongano affinché nei centri e nei borghi storici della collina siano attentamente valutate, in termini di costi ambientali (in relazione agli impatti sugli ecosistemi, sui consumi di acqua, sui flussi di traffico), eventuali proposte di trasformare gli antichi borghi ad esclusiva funzione turistico-alberghiera, combinando piuttosto sapientemente funzioni ricettive (con offerta di ospitalità e accoglienza estesa a varie categorie di utenza) ed agricole di qualità.

f) Presenze non agricole nel territorio rurale e nuovi insediamenti

Nel delimitare le eventuali zone di espansione, è opportuno che

gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale:

- favoriscano, di norma, il completamento di aree già edificate e definiscano ambiti territoriali riservati all'agricoltura e alle attività connesse in modo che le nuove edificazioni di carattere non agricolo sottraggano il minore spazio possibile all'agricoltura.
- nelle scelte localizzative dei nuovi insediamenti privilegino le aree limitrofe all'edificato esistente, tenendo conto dei tipi di suolo, delle condizioni geologiche, della disponibilità di acqua, dell'esposizione ai venti per limitare la diffusione degli inquinamenti dell'aria, della produzione di rifiuti (solidi, liquidi e gassosi), della rete delle infrastrutture esistenti, nonché delle volumetrie e dell'occupazione di suolo in superficie. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale dovranno garantire il rispetto della qualità ambientale. Dovranno essere altresì assicurati tutti gli interventi idonei a contenere l'impermeabilizzazione del suolo, i consumi idrici ed energetici.
- dispongano affinché siano protette al massimo le visuali panoramiche e siano favorite le soluzioni architettoniche che rispondono al carattere ambientale dominante. Tutte le misure di protezione paesistica vanno rapportate alle condizioni locali e commisurate alla vulnerabilità del luogo,

con particolare riguardo alle visuali dai crinali, dai versanti digradanti sul fondovalle, dai corsi d'acqua, dalle strade, ecc.

- consentano la realizzazione di impianti sportivi, specie campi da tennis e piscine, nonché parcheggi, di norma, in luoghi riparati e non panoramici.

g) Criteri per la rete viaria

E' opportuno che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale e i piani e programmi di settore dei Comuni dispongano affinché:

- sia tutelata la panoramicità delle strade alte di crinale, limitando, di norma, ogni nuova costruzione che superi il livello stradale, conservando i boschi marginali, pur con le dovute precauzioni antincendio, le alberature di decoro, le recinzioni con siepi o muri. Le vecchie strade non devono essere di regola allargate, ma dotate piuttosto di piazzole, e disciplinate da sensi unici;
- la viabilità di servizio (strade forestali, strade delle zone a prateria, strade aziendali, strade all'interno di parchi e riserve) sia di regola realizzata senza pavimentazioni bituminose, senza manufatti a vista di cemento e nella larghezza strettamente necessaria;
- sia assicurata la conservazione all'uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel territorio aperto, garantendone il libero accesso.

Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono assicurare che le grandi arterie siano realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell'ambiente, l'inquinamento chimico e acustico, l'installazione di impianti antiestetici, il proliferare disordinato di costruzioni di servizio, di opifici, di segnaletica vistosa lungo il tracciato.

gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono garantire un sistema integrato di mobilità sostenibile che favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, l'accessibilità pedonale ai centri storici, la realizzazione di una rete ciclabile.

Ogni previsione di apertura di nuove strade, o di modifica sostanziale del tracciato di quelle esistenti, deve essere sottoposta ad attenta verifica dei seguenti aspetti:

- funzione della strada (economica, turistica, sociale, speculativa, di raccordo, di interesse locale, di controllo del territorio, di servizio forestale, antincendio, ecc.). Si devono tenere presenti le funzioni dirette (per esempio trasporto persone o merci) e i risultati indotti (per esempio, sviluppo turistico della zona);
- tipo di fruizione: grado e caratteri dell'uso (qualità e quantità dei fruitori, uso continuo, stagionale o occasionale, riservato o pubblico). Numero degli abitanti serviti di centri e case sparse, legami con attività economiche, previsioni di intensità di traffico;
- caratteri del tracciato: rapporto con il rilievo (strada

di fondovalle, di crinale, di versante), rapporto con il suolo e sottosuolo e conseguenze sulla stabilità del terreno, opere di sostegno e di manutenzione;

- prevenzione dei rischi: limitazioni di traffico, tracciati a fondo chiuso, attrezzature antincendio, protezione dai rumori, dalle polveri e dagli inquinanti, e difesa delle visuali paesistiche;
- misure di mitigazione, al fine di evitare disturbo alla quiete, degrado del paesaggio e dei beni storico-culturali, effetti negativi sulla qualità della vita;
- misure atte a favorire la continuità degli ecosistemi con particolare riguardo ai movimenti della fauna selvatica.

PARTE III

OPERATIVITÀ DEL PIANO

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Il quadro propositivo raccoglie e rappresenta la componente progettuale del PTM, definendo orientamenti propositivi e delineando una visione declinata al futuro del territorio metropolitano fiorentino.
2. Il progetto di piano si pone in continuità con il Piano Strategico Metropolitano (PSM), in complementarietà con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) e in coerenza con le progettualità in itinere. Il PTM deriva gli asset strategici direttamente dalle vision strategiche del PSM, assimila le strategie e le progettualità inerenti alle infrastrutture della mobilità dal PUMS, raccoglie e integra progettualità in fase di attuazione (PINQuA e PNRR, ecc.) all'interno di un'ottica di coordinamento d'area metropolitana.
3. Il quadro propositivo si articola in due parti:
 - Strategie dello sviluppo sostenibile, quale componente strategica del piano;
 - Operatività del piano, quale componente operante del piano in applicazione delle disposizioni strategiche.

Titolo I – Strategie dello sviluppo sostenibile

Art. 23 - Generalità

1. La Città Metropolitana persegue uno sviluppo socio-economico

sostenibile, in coerenza con l'art. 1 della Disciplina del PIT/PPR, seguendo i principi di equità intergenerazionale nella dimensione territoriale metropolitana volti a incrementare la qualità dei luoghi e dei servizi rivolti alla cittadinanza.

2. Gli indirizzi strategici riguardano l'intero territorio metropolitano e sono predisposti secondo due livelli di scala:
 - Strategie generali: riguardano, per estensione e rappresentazione, l'intero assetto territoriale metropolitano;
 - Strategie territoriali - Zone omogenee: riguardano le singole zone omogenee e fanno riferimento alle specifiche dotazioni territoriali.

Art. 24 - Strategie generali

1. Le strategie del PTM hanno l'obiettivo di "territorializzare" (calare sul suolo), con maggior dettaglio di rappresentazione e di scala, le tre vision strategiche del PSM: Vision 1 - Accessibilità Universale; Vision 2 - Opportunità diffuse; Vision 3 Terre del benessere. Le strategie del PTM sono distinte e si rapportano in modo diretto alle tre vision sopracitate.
2. Le strategie del PTM sono:
 1. Implementare l'accessibilità metropolitana dando priorità al trasporto sostenibile in continuità con il PUMS (Vision 1 - Accessibilità Universale);
 2. Assicurare l'accessibilità ai servizi per la comunità e ai poli

attrattori metropolitani rafforzando la modalità di trasporto sostenibile (Vision 1 - Accessibilità Universale);

3. Garantire servizi metropolitani diffusi (Vision 2 - Opportunità diffuse);
4. Rigenerare il patrimonio urbano esistente (Vision 2 - Opportunità diffuse);
5. Valorizzare la rete fluviale metropolitana (legature blu) (Vision 3 - Terre del benessere);
6. Favorire la fruizione sostenibile dei paesaggi metropolitani e la tutela attiva dei sistemi ecologici (Vision 3 - Terre del benessere);
3. Le singole strategie del PTM sono rappresentate e declinate mediante descrizione specifica e sub-categorie nel documento QP SP Strategie di Piano, che assume valore di disciplina.

Art. 25 - Strategie territoriali delle zone omogenee

1. Le strategie territoriali sono ripartite e definite in modo specifico per le sette zone omogenee (art. 9 della presente Disciplina):
 1. Mugello e Romagna Toscana
 2. Val di Sieve
 3. Area Fiorentina
 4. Val d'Arno Fiorentino
 5. Chianti Fiorentino
 6. Val d'Arno Empolese
 7. Val d'Elsa
2. Le strategie territoriali riguardano gli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione sociale ed economica e della cittadinanza attiva; l'obiettivo generale è quello di

indicare campi d'azione verso cui volgere l'interesse pubblico al fine di ottimizzare e migliorare l'accesso ai servizi pubblici e alle risorse territoriali per tutto il territorio metropolitano (o per le singole zone omogenee).

3. Le strategie territoriali derivano, nella sequenzialità operativa del piano, dall'analisi del profilo socio-economico delle diverse zone omogenee ("QC A1 – Atlante Analisi socio-economica e funzionamenti territoriali"). L'analisi socio-economica e funzionamenti territoriali, sulla base di una valutazione del benessere multidimensionale, è articolata in cinque dimensioni dello sviluppo sostenibile:

- inclusione sociale;
- economia, lavoro e innovazione;
- sostenibilità ambientale e salvaguardia del territorio;
- cittadinanza attiva e cultura;
- infrastrutture e connettività.

Le strategie territoriali delineano indicazioni contestuali agli ambiti territoriali in cui l'analisi socio-economica ha rilevato criticità o carenze rispetto alle cinque dimensioni dello sviluppo sostenibile.

4. Le strategie territoriali delineano indicazioni contestuali agli ambiti territoriali in cui l'analisi socio-economica ha rilevato criticità o carenze rispetto alle cinque dimensioni dello sviluppo sostenibile.

5. Nell'ambito delle indicazioni strategiche territoriali il PTM evidenzia, secondo un'attribuzione di priorità d'azione, assi territoriali di interesse metropolitano da privilegiare al fine di perseguire uno sviluppo umano sostenibile. Gli assi prioritari per lo sviluppo umano sostenibile sono distinti nelle seguenti categorie:

- servizi sanitari;

- inclusione e coesione sociale;
- sport, tempo libero e cultura;
- servizi educativi e formativi;
- qualità dell'abitare (social housing);
- innovazione dei processi produttivi;
- turismo sostenibile;
- economia circolare.

6. Le strategie territoriali generali e per Zone omogenee sono riportate nel documento "Strategie di Piano – QP SP" e assumono valore di disciplina.

Titolo II - Operatività del Piano

Art. 26 - Generalità

1. La componente operativa del piano è strutturata al fine di fornire linee d'indirizzo e ambiti d'azione che possano condurre all'attivazione delle strategie e al raggiungimento degli obiettivi di piano.

2. La componente operativa del piano si articola in due parti:

- disciplina generale
- schede meta progettuali.

3. La disciplina generale riguarda tematiche d'interesse metropolitano che sono riconosciute in forma universale e in una prospettiva di genere al di là della loro specifica individuazione contestuale sul territorio.

4. Le schede metaprogettuali costituiscono un approfondimento con valore d'indirizzo strategico delle disposizioni e delle strategie generali. L'approfondimento condotto nelle schede metaprogettuali riguarda una specificazione di scala e/o di contenuto circoscritto ad ambiti o elementi territoriali specifici.

5. Le schede metaprogettuali sono distinte rispetto alla principale connotazione di approfondimen-

to in: i) approfondimento a carattere territoriale; ii) approfondimento a carattere tematico.

Le schede metaprogettuali sono:

- Piattaforme metropolitane (approfondimento a carattere territoriale - QP SM1);
- Piattaforme fluviali (approfondimento a carattere territoriale - QP SM2);
- Stazioni ferroviarie metropolitane (approfondimento a carattere tematico - QP SM3);
- Rete sentieristica metropolitana (approfondimento a carattere tematico - QP SM4);
- Aree storico agrarie (approfondimento a carattere tematico - QP SM5).
- Le schede meta progettuali sono rappresentate nella Carta delle Strategie QP C1.

Art. 27 - HUB - Stazioni ferroviarie metropolitane e centri della mobilità

1. Il PTM, in coerenza con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana, individua i principali hub intermodali o centri della mobilità, gran parte dei quali ubicati in corrispondenza di stazioni o fermate ferroviarie.

2. La rete ferroviaria metropolitana, le stazioni ferroviarie e i centri della mobilità sono indicati con apposita simbologia nella tavola "Rete della mobilità ferroviaria - QC C4" e nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2". Gli interventi previsti sul sistema ferroviario metropolitano, le stazioni ferroviarie metropolitane e i centri della mobilità sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1".

3. Il PTM, al cap. 7 della "Relazione - QC R" e nell'elaborato "Atlante rete della mobilità ferroviaria - QC A4", effettua un'approfondita analisi sotto il profilo delle prestazioni trasportistiche e del "peso urbanistico" delle aree al contorno, quale supporto alla pianificazione territoriale sia metropolitana che comunale, in coerenza con i contenuti del Piano Strategico e del PUMS della Città Metropolitana.

4. Con il Piano Territoriale Metropolitan i Centri di Mobilità e in particolare le stazioni ferroviarie metropolitane assumono un ruolo prioritario per la rigenerazione del territorio. Pertanto, il PTM promuove un'integrazione della pianificazione territoriale con quella dei trasporti, allo scopo di:

- riconvertire in chiave sostenibile i sistemi urbani, concentrando lo sviluppo attorno ai nodi del trasporto pubblico, preferibilmente di tipo ferroviario, al fine di promuovere l'uso, in combinazione con altre modalità alternative al mezzo privato a motore (trasporto pubblico su gomma, bicicletta, light electric vehicles, servizi in sharing) per la gran parte degli spostamenti quotidiani;
- valorizzare e rafforzare le sinergie tra "nodo" e "luogo", nella prospettiva della transizione del sistema urbano policentrico della Città Metropolitana verso un modello di mobilità integrata, multimodale e sostenibile;
- potenziare e migliorare l'accessibilità delle reti di trasporto pubblico a servizio dei tessuti più densi e delle principali funzioni attrattive presenti sul territorio;
- collegare tra loro e con il re-

sto del territorio, gli insediamenti urbani esistenti e le centralità/polarità metropolitane di nuova formazione;

- favorire l'integrazione delle infrastrutture nel sistema urbano di riferimento, innalzando la qualità ambientale;
- indirizzare la trasformazione delle aree dismesse nelle immediate vicinanze verso funzioni congruenti al grado di accessibilità su ferro dell'area;
- sostenere l'interscambio di mezzi verso l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile (ciclopedonale).
- Oltre agli obiettivi generali evidenziati al precedente comma, l'elaborato "Schede Meta Progettuali Stazioni Ferroviarie Metropolitane - QP SM3", fornisce alcune linee guida per lo sviluppo di hub intermodali nelle stazioni e fermate attive sulla rete ferroviaria della Città Metropolitana.

Art. 28 - Rete viabilità principale

1. La rete stradale di interesse sovracomunale esistente, individuata sulla base del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), è rappresentata nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2", distinguendo le seguenti categorie:

- Rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade;
- Rete regionale
- Rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalle strade elencate al comma 7, lettera d), dell'art. 27 della disciplina del PIT;
- Rete provinciale.

2. Il PTM specifica, con riferimento alla rete stradale provinciale,

gli obiettivi e le previsioni del PRIIM e del PUMS. Gli interventi sulla rete provinciale sono evidenziati nella "Carta delle Strategie - QP C1".

3. Nelle fasce di rispetto della rete stradale provinciale possono essere realizzate opere di ambientazione volte alla mitigazione dell'impatto sul paesaggio dell'infrastruttura stradale, nonché spazi di sosta attrezzati per la fruizione visiva dei panorami più significativi.

4. I piani strutturali comunali e intercomunali:

- recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni dei piani regionali e del PTM e individuano ambiti di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali della rete viaria principale;

- dettano direttive per gli atti di governo del territorio per assicurare che gli interventi di trasformazione urbanistica non comportino impatti negativi sul sistema della mobilità di interesse sovra comunale;

- recepiscono le indicazioni relative alle fasce di rispetto della viabilità provinciale.

5. Per ciò che attiene alla viabilità locale, i piani strutturali nel rispetto dei criteri dettati al paragrafo 3.2.13 della "Relazione dello Statuto del Territorio - ST R":

- introducono limitazioni alla possibilità di aprire nuove strade locali, nonché di potenziare o variare il tracciato delle strade esistenti;
- assicurano la tutela della viabilità di interesse storico-paesaggistico nel territorio rurale.

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale possono proporre modifiche ai tracciati di interesse provinciale,

purché siano preliminarmente concordati con l'ufficio della Città Metropolitana competente in materia di viabilità, in conformità ai seguenti criteri:

- a) soddisfare esigenze derivanti dalla necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e/o in caso di rilevanti difficoltà di costruzione;
- b) per ragioni di diverso assetto urbanistico.

Art. 29 - Rete ciclabile

1. I percorsi in bicicletta esistenti sono indicati con apposita simbologia nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2" e quelli di previsione sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1".
2. L'elaborato "Rete della mobilità lenta-percorsi ciclabili - QC C2a" rappresenta la copertura del territorio dei percorsi ciclabili, indicandone la concentrazione. Tale mappa rileva le criticità e potenzialità della rete ciclabile a scala metropolitana, evidenziando quali siano le zone da popolare e su cui investire dal punto di vista strategico.
3. La Città Metropolitana e i Comuni possono individuare altri percorsi od aree al fine di incrementare la funzione casa-lavoro/servizi, e di promozione turistica/ricreativa del territorio.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale salvaguardano di norma tali percorsi dal traffico veicolare con specifica normativa d'uso.
5. La Città Metropolitana incentiva lo sviluppo di una rete della mobilità lenta legata alla valorizzazione del territorio e alla riduzione del traffico privato attraverso il PUMS vigente approvato dalla Città Metropolitana con Delibera di Consiglio n. 24 del 21/04/2021.

6. Gli strumenti della pianificazione e programmazione metropolitana incentivano la sistemazione dei tratti utilizzati o utilizzabili. A tal fine:

- possono essere adoperati quali rete della mobilità lenta anche percorsi verdi alternativi e argini dei corsi d'acqua;
- gli enti interessati provvedono ove possibile alla contestuale realizzazione di percorsi ciclo pedonali lungo le viabilità, in particolare in aree urbane.

Art. 30 - Rete sentieristica

1. I percorsi della rete sentieristica esistenti, consistenti nei sentieri per il trekking, a piedi, a cavallo, compresi gli itinerari storico-culturali ad elevata attrattività turistica, sono indicati con apposita simbologia nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2" e quelli di previsione sono indicati nella "Carta delle Strategie - QP C1". L'elaborato "Rete della mobilità lenta-sentieristica - QC C2b" rappresenta la copertura del territorio dei sentieri, indicandone la concentrazione. Tale mappa rileva le criticità e potenzialità della rete sentieristica a scala metropolitana, evidenziando quali siano le zone da popolare e su cui investire dal punto di vista strategico.
2. Le "Schede meta progettuali - rete sentieristica toscana - QP SM4" descrivono per sei ambiti fluviali sei relativi sentieri, analizzandoli per sezioni sequenziali, al fine di definirne la fattibilità e prevedere le azioni necessarie alla loro realizzazione.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale disciplinano la rete sentieristica in base alle azioni previste dalle Schede meta progettuali - rete sentieristica toscana - QP SM4".

4. La Città Metropolitana e i Comuni possono individuare altri percorsi a fini di promozione turistica e ricreativa del territorio.

Art. 31 - Direttrici Relazionali da potenziare

1. Le direttrici relazionali intendono individuare degli assi strategici sui quali intervenire per il miglioramento dei rapporti di scambio tra le località di fondovalle, sui quali insistono i principali flussi della mobilità e una maggiore concentrazione di servizi e attrattive, e quelle di altura.
2. Esse sono indicate con apposita simbologia nella "Carta delle Strategie - QP C1"
3. Le direttrici si poggiano sulla struttura fornita dalla concentrazione di emergenze culturali, sociali ed economiche, sulle quali occorre puntare per la valorizzazione delle aree meno collegate e meno conosciute, ma comunque ricche di valori identitari. Nella loro definizione, sono state studiate le distribuzioni di manufatti d'interesse culturale metropolitano (Rete Museale Metropolitana), associazioni e, in generale, di aree e attività di importanza strategica, come i nodi delle filiere del grano, della carne e del vino.
4. Il PTM inserisce le direttrici relazionali come elemento strategico da creare o potenziare per la tutela dell'identità storica dei borghi e delle località che hanno visto minore possibilità di adattamento e integrazione alle nuove infrastrutture (della mobilità, sociali ed economiche) di fondovalle, in virtù anche degli assi meta-progettuali della nuova Rete Sentieristica Metropolitana.

Art. 32 - Ambiti di attrattività metropolitana

1. Il PTM identifica sul territorio della Città Metropolitana quei servizi e attività di rilevanza sovrallocale che, singolarmente o in forma aggregata, sono generatori di una mobilità particolarmente rilevante. La classificazione degli attrattori, nelle diverse tipologie di servizi e attività (sanità, istruzione, cultura, sport, servizi pubblici, attività produttive e commerciali, ecc.) ricomprende anche le aree la cui capacità polarizzante è dovuta all'effetto cumulativo prodotto da una molteplicità di funzioni collocate a breve distanza l'una dall'altra.
2. L' "Atlante Ambiti di attrattività metropolitana – QC A5" contiene uno studio con la finalità di verificare per ciascun polo attrattivo il grado e il tipo di accessibilità fornito dalle infrastrutture e dai servizi di trasporto esistenti e da quelli previsti dal PUMS metropolitano.
3. Gli ambiti di attrattività metropolitana sono graficamente rappresentati nella Carta "Ambiti di attrattività metropolitana – QC C5" e nella "Carta delle Strategie – QP C1". Le finalità strategiche del PTM sono volte a superare eventuali squilibri fra domanda e offerta di trasporto, con l'obiettivo di spostare la maggior parte degli spostamenti generati dagli attrattori metropolitani sulle modalità ambientalmente più sostenibili.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale, sempre nell'ottica dell'integrazione tra pianificazione generale e dei trasporti su cui è impostato il PTM, collaborano nel perseguimento delle strategie di riequilibrio territoriale e accessibilità multimodale.

Art. 33 - Progetti a gestione metropolitana

1. Sono considerati Progetti a gestione metropolitana i procedimenti che l'Amministrazione sviluppa o coordina all'interno dei propri uffici, a vari livelli progettuali, afferenti alla pianificazione territoriale metropolitana condivisi con le amministrazioni interessate. Fanno parte dei suddetti Progetti:
 - i. Progetti di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado e dei relativi impianti sportivi;
 - ii. Piani Urbani Integrati (PUI-PN-RR);
 - iii. Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA-PN-RR);
 - iv. Progetti di riforestazione nell'ambito del territorio della C.M.
2. I Progetti a gestione metropolitana sono graficamente rappresentati nella Carta "Ambiti di attrattività metropoli-tana – QC C5" e nella "Carta delle Strategie – QP C1".
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono essere coerenti ai contenuti dei sopracitati progetti al fine di garantire la loro piena attuazione.

Art. 34 - Piattaforme metropolitane

1. Le piattaforme metropolitane descrivono contesti di rilevanza metropolitana che per posizione, funzionalità e risorse possono determinare relazioni forti ed esprimere importanti potenzialità nella proposta di piano volta al miglioramento della qualità dei luoghi e dei rapporti sinergici tra i comuni metropolitani. Le piattaforme si caratterizzano, perciò, per una lettura propositiva multisettoriale di specifici ambiti territoriali servendo da

dispositivi d'aggregazione e coordinamento delle istanze territoriali. In coerenza e continuità con le strategie generali, le piattaforme metropolitane rappresentano luoghi di convergenza e coalescenza di tematiche progettuali tra loro diversificate che sono poste a sistema e interazione tra loro. L'interesse metropolitano individuato nell'ambito delle piattaforme metropolitane è riferibile a:

- aree con potenzialità trasformative consistenti e di rilievo che possono introdurre funzioni e/o servizi pubblici di rango elevato/metropolitano;
 - nodi territoriali/spaziali che, per la loro posizione nello scacchiere metropolitano, acquistano una valenza strategica, in particolare rispetto a due sistemi: il sistema della mobilità (legature di trasporto) e il sistema fluviale (legature blu);
 - convergenze territoriali che permettono l'interazione tra progettualità locali e progettualità di area vasta.
2. La piattaforma metropolitana è costituita, principalmente, da tre elementi spaziali:
 - Elementi di legatura (legature verdi, blue e di trasporto);
 - Hub Intermodali;
 - Aree Bersaglio.
 - Le piattaforme metropolitane individuate sono otto:
 - Piattaforma 1 – Valdisiepe;
 - Piattaforma 2 – Bagno a Ripoli-Firenze;
 - Piattaforma 3 – Mugello;
 - Piattaforma 4 – Piana;
 - Piattaforma 5 – Firenze Ovest;
 - Piattaforma 6 – Firenze Centrale;
 - Piattaforma 7 – Scandicci-Firenze;

- Piattaforma 8 – Empolese.
3. Le piattaforme sono illustrate nel documento “Piattaforme metropolitane – schede meta-progettuali – QP SM1”. Il documento è costituito da una parte introduttiva e da schede che trattano singolarmente le otto piattaforme metropolitane. Le piattaforme metropolitane sono trattate nelle seguenti parti:

- Rappresentazione metaprogettuale;
- Elementi di legatura;
- Aspetti ambientali;
- Stazione Ferroviaria;
- Aree bersaglio:
 - Inquadramento introduttivo;
 - Zona omogenea (di riferimento);
 - Singole Aree bersaglio.

La piattaforma costituisce un progetto implicito di interesse metropolitano perché raccoglie un insieme di prestazioni, indirizzi e finalità, corredate da uno o più schemi grafici, che sintetizzano gli scopi dei singoli progetti di trasformazione metropolitana.

4. Assumono valore di disciplina le seguenti parti della scheda meta-progettuale:

- Le prestazioni di processo – Aree bersaglio e le prestazioni di progetto – Aree bersaglio (parte introduttiva).
- Le prestazioni di processo e di progetto rappresentano disposizioni di orientamento, che stabiliscono linee guida di carattere generale a cui i processi di pianificazione e progettazione di livello subordinato sono sollecitati a rapportarsi al fine di perseguire un maggior grado di qualità progettuale. Queste costituiscono ed assumono, perciò, un valore di riferimento per la pianificazione e

progettazione subordinata.

- Gli Indirizzi prestazionali relativi a:
 - Elementi di Legatura;
 - Aspetti ambientali;
 - Stazioni ferroviarie;
 - Aree bersaglio.
- Gli indirizzi prestazionali definiscono finalità di rendimento progettuale e obiettivi a cui, alla scala di maggior dettaglio comunale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, l'azione progettuale è volta a tendere e raggiungere. Il recepimento deve essere attestato nella valutazione di coerenza e compatibilità, in caso di eventuale mancato recepimento questo deve essere adeguatamente motivato.

Art. 35 – Brownfields e Aree dismesse

1. Le aree dismesse sono aree che necessitano di interventi di riqualificazione o rifunzionalizzazione, per le quali non vi sia garanzia per il relativo recupero.
2. I *brownfields* rappresentano una categoria di aree dismesse contraddistinta da siti inquinati sui quali gli interventi di trasformazione urbana associano azioni di ripristino ambientale ad azioni di recupero e riqualificazione urbana. In tali aree i livelli di contaminazione sono tali da richiedere interventi di bonifica.
3. Le aree dismesse e i *brownfields* sono descritti nell'elaborato “Brownfields e aree dismesse – QC C3” e sono indicati nella “Carta delle Strategie - QP C1”.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale si uniformano ai seguenti criteri:
 - a) il recupero di aree dismesse è attuato mediante specifici pro-

getti o da piani attuativi. I piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio;

b) il recupero delle aree dismesse è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi o all'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti;

c) gli interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.) devono essere supportati da adeguati studi.

Art. 36 - Insediamenti produttivi

1. Gli insediamenti produttivi sono le parti degli insediamenti specializzate per la produzione di beni e servizi. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale definiscono il dimensionamento degli insediamenti produttivi in conformità ai criteri di cui al paragrafo 4.4 “Insediamenti produttivi” della “Relazione dello Statuto del territorio – STR”.
2. La Città Metropolitana aggiorna e approfondisce il quadro conoscitivo degli insediamenti produttivi di livello sovracomunale, indicati, con finalità ricognitive, nella “Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2”.
3. La formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale è coordinata al fine di:
 - a) razionalizzare la localizzazione degli insediamenti produttivi e contenere il consumo di suolo;

- b)** rafforzare prioritariamente gli insediamenti di livello sovra-comunale che presentano collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e scarse limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - c)** ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili, promuovendo la costituzione di "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA);
 - d)** innalzare la qualità degli insediamenti produttivi dal punto di vista funzionale e formale.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ed intercomunale disciplinano gli insediamenti produttivi in base a quanto previsto dal comma precedente e ai criteri dettati al paragrafo 4.4 della "Relazione dello Statuto del territorio - ST R".
 5. Le previsioni che comportano nuove localizzazioni produttive o un'espansione degli insediamenti esistenti caratterizzati da effetti che interessano più Comuni sono ammesse esclusivamente per esigenze di livello sovra-comunale non altrimenti soddisfacibili, sulla base di possibili accordi tra la Città Metropolitana e i Comuni. Detti accordi devono contenere:
 - a)** la motivazione di ulteriori espansioni, per esigenze non soddisfacibili all'interno degli insediamenti produttivi esistenti;
 - b)** l'assetto di massima ipotizzato e le eventuali determinazioni relative agli altri insediamenti produttivi nel Comune che risultino necessarie per assicurare coerenza complessiva alle scelte di pianificazione;
 - c)** le misure di perequazione territoriale, di cui al successivo art. 46 direttamente connesse alla
 6. La Città Metropolitana assume come obiettivi essenziali di riferimento per gli insediamenti produttivi:
 - a)** il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale in Toscana;
 - b)** la razionalizzazione e riqualificazione degli insediamenti produttivi, secondo i criteri indicati ai precedenti commi.
 7. Allo scopo di innalzare la qualità degli insediamenti produttivi di livello sovra-comunale, la Città Metropolitana, mediante i piani e programmi di settore, promuove la realizzazione di interventi:
 - a)** sulla rete viaria, per migliorare l'accessibilità tramite il trasporto pubblico, la percorrenza ciclopeditone, la sicurezza dei pedoni;
 - b)** sugli spazi pubblici, per incrementare la dotazione di aree verdi e attrezzature a servizio dei lavoratori quali mense, asili nido, spazi ricreativi e simili;
 - c)** sulle aree contermini agli insediamenti, per migliorarne l'inserimento paesaggistico, mitigare l'impatto sugli ecosistemi, contenere l'impatto acustico ed elettromagnetico;
 - d)** sulle reti e impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo misure prioritariamente per il recupero e il riuso e, secondariamente, per lo smaltimento;
 - e)** sulle reti e gli impianti di captazione e distribuzione delle acque, prevedendo le opportune misure per il contenimento dei consumi e il riciclo delle acque;
 - f)** sulle reti e gli impianti di approvvigionamento dell'energia, per incentivare l'impiego di fonti rinnovabili e il contenimento dell'inquinamento luminoso;
 - g)** sulle reti e gli impianti di telecomunicazione, per favorire la

diffusione di sistemi innovativi di comunicazione come banda larga, wireless e simili.

Art. 37 - Piattaforme fluviali

1. Le Piattaforme fluviali costituiscono un complesso di comparti territoriali di interesse metropolitano che comprendono il sistema idrografico principale della Città Metropolitana; esse, per posizione, funzionalità e risorse, possono determinare relazioni forti ed esprimere rilevanti potenzialità in un quadro propositivo volto al miglioramento della qualità dei luoghi e dei rapporti sinergici tra i comuni metropolitani e tra questi il restante territorio regionale.
2. Le Piattaforme fluviali esplicitano la Strategia 5 del PTM "Valorizzare la rete fluviale metropolitana (legature blu)" in coerenza con la terza Vision del Piano Strategico Metropolitano (PSM) "Terre del Benessere".
3. Le Piattaforme fluviali sono analizzate nel documento di Quadro Propositivo "Schede Metaprogettuali - QP SM2", che ne definisce anche gli indirizzi prestazionali che hanno valore di disciplina di piano, e sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie - QP C1".
4. Il PTM all'interno del sistema idrografico ha definito due componenti in merito alla tematica fluviale:
 - a)** una statutaria, definita ATIM 2 fluviale di cui all'art. 14 e finalizzata a tutelare il contesto ambientale del corso d'acqua;
 - b)** una strategica, per quanto disciplinato dai commi successivi.
5. Le Piattaforme fluviali definiscono un campo d'azione in cui è necessario un coordinamento ad un livello territoriale intermedio e trasversale rispetto alle strategie di Piano.

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale devono essere coerenti con gli indirizzi prestazionali definiti per ciascuna Piattaforma fluviale (QP SM2), che perseguono obiettivi riferibili a diverse strategie e temi progettuali e nel loro insieme hanno lo scopo di valorizzare i territori fluviali, contribuendo allo sviluppo locale e alla corretta gestione delle risorse idriche.

Art. 38 - Legature verdi

1. L'individuazione di legature verdi è finalizzata a tutelare la diversità delle specie animali e vegetali, minacciata principalmente dalla separazione fisica rappresentata da barriere reali lineari, quali ad esempio autostrade, strade di grande comunicazione, importanti assi ferroviari e simili, o da barriere diffuse, quali aree industriali o commerciali, oppure dalla mancanza o dalla scarsa efficacia di aree naturali di collegamento tra le varie popolazioni.
2. Sono comprese nelle legature verdi: la rete degli ecosistemi forestali (nodo primario e secondario forestale) della II invariante strutturale del PIT vigente, le aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Riserve Statali, Riserva Provinciale), le IBA (Important Birds Areas), la Rete dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS), nonché le aree ricomprese nell'ATIM 1 Ambientale e nell'ATIM 3 Storico Culturale del presente PTM, disciplinate rispettivamente agli art. 13 e 16.
3. Le legature verdi sono graficamente rappresentate nella "Carta dello Statuto Patrimonio - ST C2" e nella "Carta delle Strategie QP C1".
4. Debbono pertanto essere riqualificati gli ecosistemi degradati, tramite la conservazione e

il potenziamento delle aree di maggior valore ecologico e la ricostituzione di aree naturali di collegamento, riducendo la frammentazione degli habitat, la locale impermeabilità del territorio e i rischi di sopravvivenza delle popolazioni animali o vegetali.

5. La conformazione del territorio metropolitano e della sua "funzione" ecologica, riferita ad un gruppo di specie guida di animali o intesa come possibilità di serbatoio e di scambio di individui, materia, pool genetico, energia, è alla base dell'individuazione delle legature verdi. La considerazione, infine, delle forme di gestione del territorio e della distribuzione ed estensione delle aree individuate di maggior importanza naturalistica - quali la Rete dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS), le aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Riserve Statali, Riserva Provinciale, ecc.), le IBA (Important Birds Areas) - ha consentito di individuare cinque differenti reti ecologiche relative a differenti tipologie ambientali: boschi, aree aperte, zone umide, corsi d'acqua, arbusteti.
6. Gli strumenti di pianificazione e programmazione della Città Metropolitana incentivano l'adozione delle principali misure per la conservazione delle legature verdi esistenti e per il ripristino delle zone a connettività compromessa.
7. Al fine di migliorare la dotazione ambientale all'interno delle strutture urbane, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale tutelano i tratti delle legature verdi esistenti caratterizzate da condizioni di naturalità e prevedono interventi di riqualificazione ecologica dei tratti da ricostituire.

8. In merito ai siti della Rete Natura 2000, tenendo presenti gli specifici obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, i comuni interessati dalla presenza di tali aree dovranno declinare tali indicazioni in maniera puntuale e dettagliata nei propri strumenti urbanistici e nei piani di settore, facendo riferimento esplicito agli strumenti di gestione dei siti stessi quali i piani di gestione e le misure di conservazione.

Art. 39 - Direttrici ecologiche

1. Le direttrici ecologiche sono dedotte dall'Invariante II del PIT PPR, "Caratteri ecosistemici del Paesaggio", che costituisce la struttura biotica che supporta le componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici. Le direttrici ecologiche racchiudono quelle che il PIT definisce come direttrici di connettività extraregionale da mantenere, direttrici di connettività da ricostruire e direttrici di connettività da riqualificare.
2. Le Direttrici ecologiche sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Il loro mantenimento e incremento garantisce la tutela del sistema ecologico complessivo, fornendo una struttura stabile di scambio e movimento tra i diversi biotopi presenti sul territorio.

Art. 40 - Assi stradali e ferroviari di principale impatto ecologico

1. Gli assi stradali di cui al presente articolo sono quelli di competenza statale e regionale che, unitamente a quelli della rete ferroviaria, rappresentano per le loro caratteristiche una forte cesura per il territorio, sia a livello ecologico che relazionale e visuale.
2. Gli assi stradali sono graficamente rappresentati nella "Carta delle Strategie – QP C1".
3. In conformità alla disciplina vigente in materia di fasce di rispetto stradali e ferroviarie e nel rispetto della pianificazione strategica delle infrastrutture, il PTM promuove operazioni di mitigazione ai margini di detti sistemi infrastrutturali, potenziandone la componente vegetale e assicurando un miglioramento dell'impatto di tali assi sul territorio in merito all'inquinamento visivo, acustico, atmosferico e luminoso.

Art. 41 - Aree storico agrarie

1. Le *aree storico agrarie* sono le parti del territorio aperto con aspetti prevalentemente rurali, caratterizzate da ambienti ricchi di valori storico-culturali (paesaggio agrario, insediamenti sparsi, borghi e antiche sedi), in particolare da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.
2. Il perimetro di tali aree, che corrisponde a quello dell'ATIM 4 Storico Agraria, disciplinata dall'art. 18, è graficamente rappresentato nella "Carta delle Strategie - QP C1".
3. Le aree storico agrarie sono, in via straordinaria, caratterizzate da una connotazione sia statu-

taria come caposaldo del territorio metropolitano, sia strategica per quanto disciplinato al comma successivo.

4. Le aree storico agrarie sono descritte e analizzate nell'elaborato del "Quadro Propositivo Schede Metaprogettuali-QP SM5", che ne definisce gli indirizzi prestazionali specificandoli per ognuna.

Art. 42 - Piano Metropolitano Protezione Civile (Aree Ammassamento Soccorritori e risorse - Centri Coordinamento d'Ambito)

1. Le Aree d'Ammassamento Soccorritori e risorse (AAS) discendono dal Piano di Protezione Civile di Ambito e sono aree pianificate per accogliere risorse umane e strumentali dedicate al soccorso; sono costituite preferibilmente da piazzali asfaltati posti in prossimità di nodi stradali raggiungibili mediante mezzi di grandi dimensioni e devono avere una superficie minima pari a 6000 mq.
2. Le AAS sono graficamente rappresentate nella "Carta delle Strategie – QP C1".
3. Le AAS discendono da valutazioni in merito alla logistica di accesso e all'assenza di esposizione a rischi naturali quali quello idraulico e da frana. Tipicamente le AAS costituiscono oggetto della pianificazione strategica di livello di area vasta, pur essendo spesso localizzate su proprietà comunale. Le AAS rappresentano aree strategiche e devono essere inserite nei piani di protezione civile al fine di potere effettuare una gestione "organizzata" dell'emergenza.
4. I Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sono centri operativi preposti alla gestione delle funzioni di protezione civile prevista dal Piano di Protezione Civile di

Ambito.

5. I CCA sono graficamente rappresentati nella "Carta delle Strategie – QP C1".
6. I CCA costituiscono i luoghi dai quali coordinare le attività di protezione civile; devono essere localizzati in zone non esposte a rischi naturali (idraulico, frana ecc.) e costruiti in coerenza con la normativa antisismica.
7. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale salvaguardano le AAS e i CCA al fine di garantire la loro piena efficienza.

PARTE IV

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 43 - Disposizioni in funzione del coordinamento della pianificazione territoriale al piano vigente

1. Il PTM ha lo scopo di facilitare e valorizzare le dinamiche “dal basso”, ovvero i bisogni ed i processi virtuosi che sono già in atto sul territorio metropolitano, individuando, caso per caso, la dimensione più adeguata alle varie azioni e favorendo un generale innalzamento dei livelli di qualità, efficacia, efficienza ed economicità. Per questo motivo il PTM contribuisce a creare le condizioni per un esercizio condiviso delle funzioni amministrative da parte dei Comuni secondo un approccio di governance cooperativa, ovvero tramite il coinvolgimento dei Comuni legati da situazioni e bisogni specifici.
2. L'attività di valutazione, monitoraggio e quella di promozione del PTM è svolta nell'Ufficio di Piano della Città Metropolitana che, a tal fine, predispone un “Osservatorio Territoriale Metropolitano” strumento primario di diffusione delle informazioni e di scambio di conoscenza con gli Enti istituzionali e i portatori di interessi, nonché di luogo per l'accompagnamento di piani, programmi, progetti ed azioni in attuazione delle politiche urbane e dei progetti territoriali e urbani di interesse metropolitano e

intercomunale. Al contempo è anche strumento per la messa a punto, predisposizione e miglioramento di nuovi programmi, progetti ed azioni in aiuto a tutte le componenti della società locale.

Art. 44 - Modalità di partecipazione ai procedimenti con accordo di pianificazione

1. In sede di partecipazione ai procedimenti per accordo di pianificazione, qualora il progetto inviato dall'ente promotore comporti la variazione del presente Piano, l'Amministrazione:
 - a) provvede, in vista dell'eventuale stipulazione dell'intesa preliminare, a promuovere adeguate forme di consultazione; debbono in ogni caso essere coinvolti gli enti rappresentativi dell'intera area in cui sono destinati a manifestarsi in modo apprezzabile gli effetti dell'eventuale variazione di questo Piano;
 - b) impartisce ai propri rappresentanti in sede di conferenza di servizi adeguate direttive in merito al contenuto della decisione da adottare per l'eventuale stipulazione dell'intesa preliminare.

Art. 45 - Adeguamento e gestione del P.T.M.

1. Il PTM può essere variato, in tutto o in parte, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi

vigenti in materia, per effetto di rilevanti trasformazioni del Quadro conoscitivo, di sostanziali modifiche dei contenuti nella pianificazione regionale e di rilevanti innovazioni degli obiettivi strategici a seguito di programmazione comunitaria e nazionale.

L'aggiornamento di elementi non sostanziali del Quadro Conoscitivo, l'aggiornamento di elementi patrimoniali o di dettaglio strategico conseguenti a nuove analisi o ad aggiornamenti di Quadro Conoscitivo, non costituiscono Variante al presente Piano.

Art. 46 - Coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della Città Metropolitana

1. I piani e i programmi di settore sono formati in conformità con le disposizioni vigenti, con gli obiettivi e le prescrizioni del PIT, con la disciplina paesaggistica ivi contenuta e con gli obiettivi e le prescrizioni del presente Piano.
2. I piani i programmi di settore della Città Metropolitana sono determinati in coerenza con le disposizioni del presente piano, in particolare per quanto attiene agli aspetti territoriali, la sosteni-

bilità ambientale e gli obiettivi della qualità nel territorio, relativamente all'uso del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.

3. Prima dell'adozione dei piani e dei programmi di città metropolitana di settore deve essere verificata, con apposito referato tecnico, la coerenza di cui al comma precedente.
4. Il piano metropolitano di protezione civile individua gli scenari di rischio più probabili. Il piano viene aggiornato ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del presente PTM

Art. 47 - Studi di fattibilità prope- deutici a Progetti di Paesaggio ai sensi della disciplina del P.I.T./P.P.R.

1. La Città Metropolitana di Firenze si propone come Ente coordinatore per la predisposizione di studi di fattibilità propedeutici alla formazione di Progetti di Paesaggio aventi l'obiettivo di qualificare, valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, turistici, rurali ed ambientali dei territori, accedendo agli specifici finanziamenti regionali.

Art. 48 - Perequazione territoriale ed Accordi territoriali

1. La perequazione territoriale è un principio indirizzato a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri connessi alla localizzazione di funzioni di ordine sovra-comunale, e a favorire il coordinamento tra Comuni attraverso decisioni di politica del territorio più efficaci e proficue per la collettività.
2. La Città Metropolitana promuove politiche di perequazione territoriale al fine di attuare azioni indirizzate:

a) alla rigenerazione di territori periferici, anche mettendo in atto specifici programmi metropolitani;

b) a limitare disomogeneità produttive in ambiti rurali e di pregio ambientale, anche attraverso l'individuazione di specifici criteri e parametri di dimensionamento per i PAPMAA;

c) a bilanciare il servizio di trasporto pubblico locale e le infrastrutture stradali, in sintonia con il PUMS metropolitano e con particolare riguardo all'accessibilità di servizi ed attrezzature sovracomunali da territori periferici;

d) al coordinamento per la programmazione bilanciata di opere funzionali alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili;

3. La Città Metropolitana, in attuazione della Visione 3 del Piano Strategico Metropolitano, promuove l'istituzione e la messa in rete dei parchi agricoli metropolitani anche attraverso strumenti partecipativi come gli Accordi Territoriali.

Art. 49 - Aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti

1. Il PTM, ai sensi dell'art.6 della LR 25/1998 e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC), individua nelle aree ricadenti nell'ATIM 3 Storico-culturale disciplinata dall'art. 16 e rappresentate nella Carta Statuto-ATIM - STC4, le zone non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; tali aree si considerano criteri escludenti generali di localizzazione ai sensi del PREC .

Art.50 – Aree non idonee all'instal- lazione di impianti fotovoltaici a terra

1. Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.10 del 11/02/2015, precisa che le aree non idonee all'installazione di alcune tipologie di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'Allegato 3 alla Scheda A.3., che ha confermato l'allegato A alla L.R.11/2011 come modificata dalla L.T.56/2011. La tabella dell'Allegato 3 definisce in base alla potenza e la dimensione dell'impianto le seguenti aree/zone non idonee:

- siti UNESCO, aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt.10 e 11 del D.Lgs.42/2004, aree e immobili vincolati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004, zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali, aree naturali protette, SIR, SIC e ZPS, zone umide ai sensi della convenzione Ramsar, aree DOP e IGP, zone vincolate ex art.142 comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) del D.Lgs.42/2004.

- le zone all'interno di coni visivi, aree agricole di particolare pregio e le aree DOP e IGP ai sensi dell'art.7 della L.R.11/2011 sono specificate nelle tavole pubblicate sul sito di Regione Toscana.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale e intercomunale sono indirizzate ad escludere l'ATIM 3 "Storico Culturale" dalla localizzazione di tali impianti in analogia al paragrafo 4 dell'allegato 3 alla scheda A.3 del PAER.